



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA PARTECIPAZIONI COMUNALI
S. NO PROFIT E CIMITERI
U.O. NO PROFIT E VIGILANZA CIMITERI (D41A)**

ATTO N. ORDS 9

Torino, 07/04/2020

ORDINANZA

OGGETTO: Indicazioni di misure eccezionali in materia funeraria volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'ordinanza contingibile e urgente n. 4 del 19 marzo 2020 ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 – con cui sono stati sospesi i servizi erogati dalla Citta non indifferibili;
- Il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 3 2020;
- le note della Regione Piemonte Unità di Crisi del 20 03 20202 prt.14634/ A 1821 del 02 04 20 prot.16976/ A1821 in merito alle procedure sulla sepoltura dei deceduti positivi o sospetti positivi per COVID 19
- le Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione del Ministero della Salute del 01/04/2020 direzione generale della prevenzione sanitaria uff.4;

- il decreto del presidente della Regione Piemonte n. 39 adottato ai sensi dell'art. 32 comma 3 legge 833/78 del 6 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da COVID 19;
- l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- l'art. 49 dello Statuto della Città;

CONSIDERATO CHE:

- le richiamate Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione del Ministero della Salute del 01/04/2020 direzione generale della prevenzione sanitaria, dispongono alla lett. G la chiusura al pubblico dei cimiteri per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori
- la Società in house AFC Torino s.p.a., che gestisce in concessione i servizi cimiteriali, ha adottato i necessari provvedimenti con cui si è disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini e la regolamentazione dei funerali con le modalità indicate dalle disposizioni sopra richiamate;
- la società AFC Torino s.p.a in relazione allo stato emergenziale ha segnalato l'esigenza di prorogare gli orari di arrivi dei funerali nella giornata festiva di Pasquetta come disciplinati nell'ordinanza sindacale 4786 del 2013 che fissa alle 11.30 l'orario massimo di arrivo al cimitero;
- l'art. 71 del regolamento comunale n. 264 per il servizio mortuario e dei cimiteri disciplina la regolamentazione degli orari di apertura dei cimiteri;

ORDINA

- che i Cimiteri cittadini siano chiusi ai visitatori sino al 30 aprile 2020 e, in ogni caso, fino al perdurare delle misure di contenimento dell'emergenza COVID 19;
- che in occasione del funerale, sia consentito l'accesso ai Cimiteri solo ai parenti più stretti, dando mandato ad AFC Torino s.p.a di garantire lo svolgimento dei servizi funebri nel rispetto delle disposizioni emergenziali emanate per il contrasto alla

diffusione dell'epidemia COVID 19,

- che nella giornata festiva di lunedì 13 aprile 2020, in deroga all'ordinanza sindacale 4786 del 14 ottobre 2013 l'orario di arrivo dei funerali è equiparato a quello dei giorni feriali

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga pubblicata all'Albo Pretorio della Città di Torino e sul sito internet istituzionale fino a fine emergenza;
Che la presente Ordinanza sia trasmessa ad AFC spa, unitamente alle Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione del Ministero della Salute del 01/04/2020 Direzione generale della prevenzione sanitaria uff.4 e delle note della regione Piemonte Unità di Crisi del 20/03/2020 prot.14634/A1821 e del 02/04/20 prot.16976/A1821 in merito alle procedure sulla sepoltura dei deceduti positivi o sospetti positivi per COVID 19, allegate al presente atto, al fine di darvi attuazione per gli aspetti di competenza.
Si dà atto che la presente ordinanza è comunicata al Prefetto di Torino.

AVVERTE

Che, a norma dell' art. 3 c. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, contro il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dal medesimo termine.

LA SINDACA

Firmato digitalmente da Chiara Appendino

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Protezione civile

unitacrispiemonte@regione.piemonte.it

Torino, 20/03/2020

prot. 14634/A1821A

Ai Comuni della Regione Piemonte

Alle Aziende Sanitarie Regionali

Alla Federazione Nazionale
Imprese Onoranze Funebri

Il DPR 285/90 (regolamento di polizia mortuaria) prevede all'art. 25 che:

1) Per i morti di **malattie infettive-diffusive** di cui **all'apposito** elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32.

Nella pratica la cassa in legno deve essere contenuta entro un contenitore in zinco con la quale viene trasportata ai cimiteri.

Successivamente il Ministero ha certificato alcuni tipi di "bio-bag", ovvero sacchi in polipropilene biodegradabile con nel quale deve essere inserito il cadavere prima di porlo nella cassa. Tali prodotti sono certificati ciascuno con specifico DM. A titolo di esempio si riporta quanto viene riportato in tali decreti:

DM 7 febbraio 2007 - Autorizzazione all'uso del materiale MATER-BI-ZIO1U, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: ... 1) È autorizzato l'uso in ambito nazionale del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo: a) nei feretri, all'interno della cassa di legno, per salme destinate **all'inumazione purché non decedute per malattia infettivo-diffusiva** o per salme destinate **alla cremazione** quando vi è trasporto superiore ai 100 Km dal luogo del decesso. 2) **nei feretri, all'interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettivo-diffusiva destinate alla cremazione, alle seguenti condizioni: il manufatto, dello**



REGIONE
PIEMONTE



1970/2022
PIEMONTE
valori comuni
Una regione tanta storia

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e
Logistica*

Settore Protezione civile

unitacrisipiemonte@regione.piemonte.it

spessore minimo di 40 micron, deve coprire, senza soluzione di continuità, il fondo e le pareti della cassa fino al bordo superiore ed essere applicato con colla, nella parte superiore ed inferiore della cassa stessa, senza impiego di viti o chiodi; per l'applicazione del manufatto dovranno essere utilizzati solo ed **esclusivamente** materiali biodegradabili..."

DM di **Autorizzazione** alla produzione, **commercializzazione** ed uso in ambito nazionale del materiale denominato «Bio-FunerBag» per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. (G.U. Serie Generale, n. 39 del 17 febbraio 2009): "... E' autorizzato l'uso in ambito nazionale denominato «Bio-FunerBag», per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e per la cremazione da impiegarsi nei seguenti casi e condizioni d'uso: a) servizi funebri dove la salma viene inumata (escludendo i casi di deceduti per malattia infettivo-diffusiva) o cremata a distanza superiore a 100 km, in sostituzione della cassa metallica all'interno della cassa di legno; b) servizi funebri dove la salma da cremare è deceduta per malattia **infettivo-diffusiva** (art. 25, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285), in sostituzione della cassa metallica all'interno della cassa di legno;

Allo stato attuale, quindi, in assenza di normativa nazionale che, in **considerazione** della condizione epidemica, modifichi il regolamento di polizia mortuaria, l'utilizzo di sacchi in polipropilene **biodegradabile** in sostituzione della doppia cassa di cui all'art. 25 del dpr 285/1990 è possibile solo per i cadaveri avviati a cremazione

Roberto Testi

Fabio Aimar

Il Commissario
Vincenzo Cocco